

Audizione Camera atti AG_382 e AG_383

Il Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professioni (SIVeLP) alla lettura degli atti AG_382 e AG_383 rileva alcune osservazioni da integrare o modificare.

AG_382

Art.4 comma 1 lettera b)

- all'interno della rete veterinaria nazionale deve essere indicato anche il veterinario aziendale, come da DM 7 dicembre 2017, in quanto il medico veterinario libero professionista è presente quasi quotidianamente nelle realtà zootecniche.

Art 8 comma 1.

-La normativa italiana prevede con la legge 196/99 e il DM 7 dicembre 2017 che *“Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.117 del 2005 è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale”*. Prevedere che possano esserci altre figure di medici veterinari liberi professionisti che operano per questi eventi senza continuità nelle aziende zootecniche genera la stessa identica confusione e i disguidi che si sono creati con l'identificazione, senza una normativa di riferimento, dei “medici veterinari accreditati” per la compilazione del Benessere animale in *Classyfarm*.

Una situazione che sta ancora generando problemi nella responsabilità della gestione dei dati e accesso alla banca dati.

La delega di attività ai medici veterinari non ufficiali da parte delle autorità sanitarie deve prevedere anche un pagamento dei medici veterinari liberi professionisti in quanto stanno svolgendo una “funzione ufficiale” Ribadiamo che il medico veterinario aziendale sta svolgendo una funzione pubblica e deve essere remunerata dal SSN. Più volte abbiamo fatto presente che questo è l'anello debole dell'istituzione del Veterinario Aziendale e della difficoltà a fare partire la rete di epidemio-sorveglianza prevista con *Classyfarm*. Un intervento che ha già le sue coperture all'interno del Ministero della Salute.

Art. 11 comma 2

La normativa prevede la presenza di un medico veterinario aziendale responsabile, come già indicato la presenza di figure non previste dalla normativa ha generato problemi nelle aziende zootecniche e nel controllo sanitario delle stesse. Il medico veterinario aziendale deve approntare tutti i piani di biosicurezza, del benessere e di verifica che questi piani abbiano effetto.

La soluzione è quella prevista già per la Detenzione della scorta di Farmaci nelle aziende zootecniche che prevede la presenza identificata e certificata di un medico veterinario sostituto del “ Veterinario aziendale”. Questa scelta ha sgomberato il campo da problemi e da rimpallo di responsabilità.

AG_383

Art 12

Riteniamo importante richiedere il Certificato antimafia alle associazioni che possono essere affidatarie degli animali